

Sent. 783



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
SEZIONE CIVILE

La, Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in camera di  
consiglio nelle persone di:

dr. ssa Ornella Crespi                      Presidente  
dr.ssa Licia Tomay                      Consigliere  
dr.ssa Rosa D'Apice                      Consigliere rel.est.

nel procedimento n. 1077/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

**I**            Alessandro titolare della ditta individuale Stampalampo  
rappresentato e difesa dall'avv.                      , elettivamente domiciliato  
presso lo studio del predetto difensore in Nocera Superiore alla via  
- Reclamante

E

Promozionale Italiana s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca  
Artiaco elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in  
Napoli via Partcnopc n 5 - Reclamata

Risa GEN tit. OP77.5

GRON N

REP N

1517(7)

VERB COU-

SCAD rEFt.

P. MIN P- 4 AGO 2011

PC281- - 4 AGO 2 017

0000<sup>10</sup>

RECLAMO  
ART. 18 C.F.

**Fallimento                      Alessandro titolare della ditta individuale**

**Stampalampo - Reclamato contumace**

Avente ad oggetto; reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 71/2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24/9/2015 e depositata in data 1/10/2015

**Conclusioni**; come dai rispettivi scritti difensivi

Ragioni in fatto e diritto

1.11 Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 71/2015 depositata in data **1/10/2015** ha dichiarato il fallimento di                      Alessandro, titolare della **ditta** individuale Stampalampo, sulla base del ricorso depositato il 17/4/2015 **dalla** società Promozionale Italiana s.p.a. che ha rappresentato di essere creditrice della somma di euro 28.511,88 ( comprensiva di capitale, interessi e spese processuali) in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1648/2014 emesso **dal** Tribunale di Nocera Inferiore .

**Avverso la** predetta sentenza laocoletti Alessandro, titolare della **ditta individuale** Stampalampo, ha **proposto** reclamo con ricorso depositato il 9/11/2015 affidato a tre motivi: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, essendo competente il Tribunale di Modena; 2) la non fallibilità di laocoletti Alessandro per carenza del presupposto soggettivo di cui all'art. I L.F. nonché per il mancato superamento della soglia di cui all'art. 15 ultimo comma L.F. ; 3) l'insussistenza dello stato di insolvenza.



Il reclamante ha concluso affinché l'adita Corte accogliesse l'impugnazione e revocasse la sentenza dichiarativa di fallimento con condanna della società Promozionale Italiana s.p.a. al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese della procedura fallimentare e con vittoria delle spese processuali del presente grado di giudizio.

La società Promozionale Italiana s.p.a., costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del reclamo perché tardivo; nel merito ha resistito; ha concluso per il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.

Il Fallimento **Alessandro**, titolare della ditta individuale Stampalampo, invece, non si è costituito.

2. *In primis va dichiarata* la contumacia del Fallimento **Alessandro**, titolare della ditta individuale Stampalampo, perché, pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Ancora, si osserva che l'eccezione sollevata dalla società Promozionale Italiana s.p.a. di inammissibilità dell'impugnazione perché proposta tardivamente, ossia oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, non può trovare ingresso.

L'art. 17 L.F. espressamente dispone che *"entro il giorno successivo al deposito in cancelleria la sentenza che dichiara il fallimento è notificata su richiesta del cancelliere ai sensi dell'art. 137 c.p.c. del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15"*; a sua volta l'ad 18 IV comma L.F. prevede che *"il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data di notificazione della sentenza a norma dell'art. 17 e per tutti gli altri*

*interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo; in ogni caso si applica la disposizione di cui all'art. 327 primo comma del codice di procedura civile.*

Nel caso di specie — come emerge dalla disamina sia degli atti contenuti nel fascicolo di ufficio di primo grado sia degli atti prodotti dalle parti nel presente grado di giudizio - non risulta comprovata l'intervenuta notifica della sentenza impugnata, sicchè, trovando applicazione il termine cd. lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, deve concludersi che il reclamo è tempestivo; la sentenza, infatti, è stata depositata in data 1/10/2015 mentre il reclamo è stato proposto con ricorso depositato il 9/11/2015.

3. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.

Con il primo motivo il reclamante ha ribadito l'eccezione — già formulata nella precedente fase di giudizio - di incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Modena, luogo in cui è stata trasferita la sede dell'impresa, originariamente in Nocera Inferiore; in particolare il reclamante ha specificato che il trasferimento è avvenuto in data 16/6/2014, ossia un anno prima rispetto alla data di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale fallimentare (19/6/2014).

L'eccezione è infondata.

L'ari. 9 L.F. — dopo avere disposto al primo comma che il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa — al secondo comma sancisce che "il trasferimento della sede

intervvenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza".

Dalla disamina della visura camerale si evince che la sede dell'impresa, originariamente in Nocera Inferiore, è stata trasferita a Modena in data 16/6/2014, ossia nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, dovendosi attribuire rilevanza alla data di deposito del ricorso di fallimento e, dunque, alla data del 17/4/2015, e non già alla data di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale fallimentare come, invece, sostenuto dal reclamante ( cfr. motivazione Cass. n. 1548/2015).

Deve, pertanto, concludersi che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 11 comma L.F., il trasferimento della sede dell'impresa non ha alcuna incidenza sulla competenza territoriale.

4. Non può trovare ingresso neppure il secondo motivo di impugnazione che involge due distinti profili: a) la carenza del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento previsto dall'art. 1 L.F.; b) il mancato superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 15 ultimo comma L.F..

Giova premettere che il Giudice *a quo* — valorizzando gli esiti dell'espletata C.T.U. contabile disposta nella fase prefallimentare •- ha ritenuto che il debitore non ha provato il mancato superamento dei parametri dimensionali fissati dall'art. 1 L.F. attesa l'inattendibilità delle scritture contabili prodotte.

Il reclamante ha criticato le ragioni della decisione impugnata deducendo in primo luogo che quale piccolo imprenditore è esonerato dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili ( art. 2214 III comma c.c.) e, in caso di insolvenza, non è assoggettabile a fallimento ( art. 2221). Ha aggiunto di

non avere superato i parametri dimensionali previsti dall'art. 1 L.F., così come si evince dalla documentazione prodotta, erroneamente ritenuta inattendibile dal Giudice di prime cure sulla base degli esiti dell'espletata C.T.U.. L'esperto di ufficio — prosegue il reclamante — non ha valorizzato i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, trascurando di considerare che le dichiarazioni presentate tardivamente hanno la stessa efficacia probatoria di quelle presentate tempestivamente; inoltre le incongruenze riscontrate dal C.T.U. tra le predette dichiarazioni e l'ulteriore documentazione prodotta non sono idonee a giustificare un giudizio di inattendibilità in quanto sono di importo trascurabile, risultano " giustificate dalle risultanze contabili" e "riportate in dichiarazione"; inoltre l'ammontare complessivo dei debiti — come accertato dal C.T.U. — è pari ad euro 100.602,00, inferiore, pertanto, al parametro ( euro 500.000,00) indicato dall'art. 1 L.F..

Le doglianze sono prive di pregio.

Va in primo luogo replicato che l'art. 1 III comma R.D. n. 267/1942 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169/2007 ha delimitato l'area dei soggetti non fallibili non più attraverso il rinvio all'art. 2083 c.c. ma attraverso la previsione di una soglia quantitativa che prescinde del tutto dal criterio della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro (cfr Cass. n. 13086/2010; cfr. anche motivazione Cass. n. 13542/2012).

La disposizione normativa nella sua attuale formulazione, chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, ha posto termine al dibattito esegetico sorto circa la sopravvivenza in ambito concorsuale della nozione di piccolo imprenditore avendo eliminato



**qualsiasi spazio di applicabilità al sistema** concorsuale di tale ultima figura **attraverso l'indicazione di parametri quantitativi - fissi e predeterminati - entro i quali l'attività** dell'imprenditore deve rientrare per essere sottratta **al fallimento, nell'ottica della fissazione di un** limite di utilità economica dell'apertura della procedura.

La relazione illustrativa del decreto correttivo è chiara in proposito, laddove afferma che la riforma ha **il fine di delimitare l'area dei soggetti non fallibili** e di superare i contrasti **interpretativi sorti circa l'individuazione** e la qualificazione della nozione di piccolo imprenditore e di imprenditore non **piccolo, sostituendola** con la previsione di requisiti **dimensionali massimi che esonerano l'imprenditore dal fallimento.**

In particolare l'art. **I II comma L.F. nell'attuale formulazione** espressamente dispone che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo **gli imprenditori di cui al primo comma i quali dimostrano il possesso congiunto dei seguenti requisiti** : a) avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o **dall'inizio dell'attività se di durata inferiore un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; e) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.**

La norma in questione, aderendo al principio di "**prossimità della prova**", pone a **carico del debitore l'onere** di provare di essere esente dal fallimento,

gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti ( cfr. Cass. n. 13086/2010; Cass. n. 23052/2010).

Orbene nel caso di specie il debitore non ha assolto al suindicato onere probatorio.

*In primis* si osserva che Iacoletti Alessandro non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a comprovare la prospettata esenzione dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2214 c.c..

Ad ogni modo, pur a volere ritenere che il debitore non fosse obbligato a tenere le scritture obbligatorie previste dalla predetta norma ( in particolare il libro degli inventari e il libro giornale), si osserva che correttamente il Giudice di prime cure — valorizzando gli esiti dell'espletata C.T.U. contabile

è pervenuto alla conclusione che la documentazione prodotta da Iacoletti Alessandro non è idonea a comprovare il rispetto dei parametri dimensionali fissati dall'art. 1 L.F..

In particolare le dichiarazioni dei redditi prodotte relative agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 sono state trasmesse tardivamente all'anagrafe tributaria in data 23/6/2015; esse inoltre — come segnalato dall'esperto di ufficio — presentano dati contabili incongruenti rispetto alle dichiarazioni I.R.A.P. relative al medesimo anno di imposta ( cfr. relazione tecnica pagg. 9, 10 e il). La documentazione, quindi, si presenta inattendibile ancorchè le rilevate incongruenze — come rappresentato dal reclamante — non siano particolarmente rilevanti con riferimento *agli* importi indicati nelle dichiarazioni.






Il giudizio di inattendibilità, infatti, si giustifica sulla base di una valutazione complessiva che tiene conto sia delle accertate incongruenze sia della tardiva trasmissione delle suindicate dichiarazioni dei redditi all'anagrafe tributaria; in particolare sotto quest'ultimo profilo va evidenziato: a) che Part. 2 D.P.R. n. 322/98 espressamente prevede che le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni dalla scadenza del termine si considerano omesse; b) che le dichiarazioni fiscali in esame sono state trasmesse tutte in data 23/6/2015, in epoca, cioè, successiva al deposito del ricorso di fallimento e alla celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al G.D. (19/612015).

Quanto poi al rilievo difensivo che le accertate incongruenze sono giustificate dalle risultanze contabili è sufficiente replicare che la prospettazione, genericamente formulata ( cfr. reclamo pag. 10), è priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Elementi utili per la posizione del reclamante non possono trarsi neppure dall' ulteriore documentazione prodotta.

Va, infatti, segnalato che il registro dei beni ammortizzabili — come bene evidenziato dall'esperto di ufficio ( cfr. relazione tecnica pagg. 11 e 12 ) — risulta istituito nell'anno 2008 epoca in cui la denominazione della ditta individuale di Alessandro era " G & C di Alessandro" e non già "Stampalampo di Iacoleiti Alessandro" come indicato nel frontespizio del registro ove, peraltro, è riportata la partita I.V.A. n. 03627780368 aperta soltanto in data 26/3/2015 e cessata il 27/3/2015; è evidente che anche tale documento — in cui l'ultima operazione annotata



risale all'anno 2009 con ammortamento rilevato nell'anno 2008 — non appare idoneo ad orientare il convincimento del Giudicante.

Ancora, con riferimento ai registri I.V.A. si segnala che sono stati prodotti soltanto i registri I.V.A. vendite e non anche i registri I.V.A. acquisti, di talchè la documentazione proprio perché incompleta è priva di rilevanza probatoria ( cfr. relazione di C.T.U. pag 13).

In definitiva, alla luce delle considerazioni finora espresse, deve concludersi che il debitore non ha comprovato il rispetto nè dei parametri dimensionali inerenti all'attivo patrimoniale e ai ricavi lordi di cui all'art.I comma II Lett. a) e b) L.F. né il rispetto del parametro previsto dalla lett. e) della predetta norma ossia " un ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".

Sotto quest'ultimo profilo va rimarcato che la nonna appena citata fa riferimento anche ai debiti non scaduti mentre il dato valorizzato dal reclamante ( l'importo dei debiti accertati dal C.T.U.) afferisce esclusivamente ai debiti scaduti.

Parimenti si presenta priva di pregio la censura relativa al mancato superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 15 ultimo comma L.F, incentrata sul rilievo che il credito della società Promozionale Italiana s.p.a. è pari ad euro 23.000,00 e, dunque, è inferiore all'importo di euro 30.000,00 indicato dall'art. 15 ultimo comma L.F..

Va, infatti, replicato che la norma appena citata espressamente dispone che *"non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, sia complessivamente inferiore ad euro 30,000,00"*, sicché la verifica circa



l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati — come si evince dall'univoco tenore letterale della disposizione normativa in esame - va condotta non già con riferimento esclusivo all'entità del credito vantato da] ricorrente, che potrebbe anche essere inferiore alla soglia fissata dal legislatore, ma in relazione all'insieme *dei* debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare ( cfr. motivazione Cass. n. 25961/2011).

Orbene nel vaso di specie l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare è senz'altro superiore alla soglia fissata dall'art. 15 ultimo comma L.F. **in** quanto occorre tenere conto non solo dell'esposizione debitoria di Alessandro nei confronti del creditore precedente ma anche dei debiti nei confronti di Equitalia (pari ad euro 23.026,30) e dei debiti relativi agli effetti insoluti e protestati ( pari ad euro 55.236,17), debiti verificati dal C.T.U. nominato nella fase prefallimentare ( cfr. relazione di C.T.U. pagg. 16 e 17).

5. Con il terzo motivo il reclamante ha dedotto che non è configurabile lo stato di insolvenza, segnalando di avere contestato il credito azionato dalla società Promozionale Italiana s.p.a. per le ragioni indicate nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo posto a sostegno della pretesa vantata dal creditore precedente, ragioni riportate nella memoria di costituzione depositata nella fase prefallimentare e da intendersi richiamate nell'atto di gravame La contestazione giudiziale— prosegue il reclamante— rende evidente come si sia in presenza di un mero inadempimento o meglio di un rifiuto ad adempiere una prestazione non dovuta sicchè non ricorrono le condizioni per configurare lo stato di insolvenza.

Le censure non sono condivisibili.



Lo stato di insolvenza di una impresa commerciale, presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 5 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, si realizza in presenza di una situazione di impotenza economica strutturale e non soltanto transitoria che non consente più all'imprenditore di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di eredito necessari allo svolgimento della propria attività, restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto (cfr. Cass. n. 1760/2008).

Tra gli indici rivelatori dello stato di insolvenza particolare significato va attribuito al mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie in quanto oggettivamente **sintomatico di una situazione di difficoltà** dell'imprenditore a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della dichiarazione di fallimento la mera contestazione del credito non ha alcuna incidenza sulla configurabilità dello stato di insolvenza in quanto soltanto **la contestazione "ragionevole" del credito toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza"** (cfr. in termini Cass. n. 6306/2014; cfr. anche Cass. n. 5215/2008 ).

Orbene nel caso di specie la contestazione del credito non appare ragionevole.

Il reclamante, infatti, non solo nell'atto di gravame non ha illustrato le ragioni per le quali ha contestato giudizialmente il credito azionato dalla società Promozionale Italiana s.p.a., limitandosi a rinviare al contenuto

della comparsa di costituzione depositata nella precedente fase processuale, ma, pur allegando di avere proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio ha prodotto soltanto una copia informale dell'atto di opposizione (l'atto, infatti, non risulta né notificato alla controparte né depositato presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita) sicché resta preclusa qualsiasi verifica in ordine alla probabile fondatezza della prospetta contestazione giudiziale; non va poi sottaciuto che il decreto ingiuntivo in questione è provvisoriamente esecutivo e che il reclamante non ha comprovato e neppure allegato di avere conseguito la sospensione della provvisoria esecuzione, circostanza di per sé indicativa del fatto che la contestazione non appare ragionevole ( efr. sul punto motivazione Cass. n. 12311/2014).

Chiarito tale profilo, va evidenziato che l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della società. Promozione Italiana s.p.a. non costituisce un fatto isolato in quanto, come accertato dal C.T.U. nominato nella fase prefallimentare, Iaeoletti Alessandro ha un'esposizione debitoria nei confronti di Equitalia e ha subito oltre trenta protesti di titoli per un importo complessivo di euro 55.236,17, elementi questi che, unitamente al risultato negativo del pignoramento - dato quest'ultimo valorizzato dal Giudice di prime cure e non contrastato dal reclamarne — sono idonei a comprovare l'incapacità del debitore a far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte e, dunque, il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento previsto dall'art. 5 L.F..

6. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'interposto gravame e alla conferma della sentenza impugnata.



La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza, sicchè Alessandro, titolare della ditta individuale Stampalampo, va condannato al pagamento delle spese processuali — da liquidarsi come in dispositivo - in favore della società Promozionale Italiana s.p.a.; con riferimento, invece, al rapporto processuale tra Alessandro, titolare della ditta individuale Stampalampo e il Fallimento Alessandro titolare della ditta individuale Stampalampo non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali in quanto il Fallimento, essendo rimasto contumace, non ha articolato alcuna difesa.

Infine si osserva che il reclamo è stato depositato il 9/11/2015, dunque, in epoca successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge n. 228/2012, il cui art. 1 comma 17 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 aggiungendovi il comma *quater* del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Ne consegue che occorre dare atto nel presente provvedimento che sussistono i presupposti per il versamento da parte di Iacchetti Alessandro, in qualità di titolare della individuale Stampalampo dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da **Alessandro**, in qualità di titolare **della individuale Stampalampo, nei confronti del Fallimento Iacoletti Alessandro titolare della ditta individuale Stampalampo nonchè nei confronti della società Promozionale Italiana s.p.a. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 71/2005 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 24/9/2015 e depositata in data 1/10/2015**, così provvede:

1. dichiara la contumacia **del Fallimento Alessandro titolare della ditta individuale Stampalampo;**

2. **rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;**

3. condanna **Alessandro, in qualità di titolare della ditta individuale Stampalampo, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore della società Promozionale Italiana s.p.a., spese che liquida in complessivi euro 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;**

4. **dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte di Iacoletti Alessandro, in qualità di titolare della individuale Stampalampo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;**



5. manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla  
società reclamante.

Così deciso in Salerno il 26/7/2017

**Il Consigliere estensore**

*Rosa D'Amico*

**Il Presidente**

*[Handwritten signature]*



Il Direttore Amministrativo  
*[Handwritten signature]*  
Dott. sa Alda AMODEO

IL CASO.it